

Art. 34

Modificazioni e abrogazioni

1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria. L'opposizione e' regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

b) all'articolo 22, i commi dal secondo al settimo sono abrogati;

c) gli articoli 22-bis e 23 sono abrogati.

2. All'articolo 6, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136 le parole: «in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981» sono sostituite dalle seguenti:
«in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».

3. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Contro il decreto puo' essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

4. All'articolo 262, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689» sono sostituite dalle seguenti:
«previsto dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

5. All'articolo 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il ricorso sospende i

termini di cui agli articoli 14 e 18 della legge 24 novembre 1981, n.

689, ed all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre

2011, n.150, ed i termini di legge per i ricorsi giurisdizionali

avverso verbali degli enti previdenziali.».

6. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 204-bis e' sostituito dal seguente:

«Art. 204-bis.

(Ricorso in sede giurisdizionale).

1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui e' consentito, possono proporre opposizione davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria.

L'opposizione e' regolata dall'articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

b) l'articolo 205 e' sostituito dal seguente:

«Art. 205.

(Opposizione all'ordinanza-ingiunzione).

1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria.

L'opposizione e' regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.".

7. All'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9

ottobre 1990, n. 309, il comma 9 e' sostituito dal seguente:

«9.

Avverso il decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui

al comma 1 ed eventualmente formula l'invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento della notifica all'interessato, può essere fatta opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 8 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Copia del decreto è contestualmente inviata al questore di cui al comma 8.».

8. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I giudizi civili concernenti gli atti e le procedure volti al recupero di aiuti di Stato in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 sono regolati dall'articolo 9 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

b) i commi da 2 a 6 sono abrogati.

9. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione,» sono inserite le seguenti: «nonché le controversie previste dall'articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni,»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

c) i commi da 2 a 14 sono abrogati.

10. Gli articoli 5, 6 e 7 della legge 2 marzo 1963, n. 320, sono abrogati.

11. L'articolo 26 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è abrogato.

12. Gli articoli 46 e 47 della legge 3 maggio 1982, n. 203, sono abrogati.

13. L'articolo 9 della legge 14 febbraio 1990, n. 29, e' abrogato.

14. All'articolo 4, comma 4, della legge 12 febbraio 1955, n. 77, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 12 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».

15. All'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Avverso il diniego di riabilitazione il debitore puo' proporre opposizione.

L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

b) al comma 4 la parola: «reclamabile» e' sostituita dalla seguente: «opponibile»;

c) al comma 4 le parole: «entro dieci giorni dalla pubblicazione» sono abrogate;

d) il comma 5 e' abrogato.

16. Alla legge 13 giugno 1942, n. 794, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 28 e' sostituito dal seguente: «28. Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o

l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di

cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile,

procede ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

b) gli articoli 29 e 30 sono abrogati.

17. All'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30

maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito al seguente: «1. Avverso il decreto

di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui e' affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

b) i commi 2 e 3 sono abrogati.

18. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:

«Art. 8.

(Ricorsi avverso il mancato riconoscimento del diritto di soggiorno)

1. Avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di cui agli articoli 6 e 7, e' ammesso ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le controversie previste dal presente articolo sono disciplinate dall'articolo 16 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150.»;

b) all'articolo 22, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.

Avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per i motivi di cui all'articolo 21 puo' essere presentato ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 17 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

c) all'articolo 22, ai commi 3 e 4, le parole: «ai commi 1 e 2»,

ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;

d) all'articolo 22, al comma 4, le parole: «o su motivi

imperativi di pubblica sicurezza» sono soppresse;

e) all'articolo 22, il comma 5 e' abrogato.

19. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:
«5-bis. Nei casi previsti al comma 4 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale e' disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale e' sospesa fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero e' ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero e' altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. L'autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato,

se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso e' trattenuto in uno dei centri di identificazione ed espulsione, di cui all'articolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui e' stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la convalida e' concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non e' concessa ovvero non e' osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida e' proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.»;

b) all'articolo 13, il comma 8 e' sostituito dal seguente:

«8.

Avverso il decreto di espulsione puo' essere presentato ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

c) l'articolo 13-bis e' abrogato;

d) all'articolo 14, il comma 4 e' sostituito dal seguente:

«4.

L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito.

L'interessato e' anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero e' ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di

procura speciale. Lo straniero e' altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. L'autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di identificazione e di espulsione di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.».

20. All'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Avverso la decisione della Commissione territoriale e la decisione della Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello status di rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione sussidiaria e' ammesso ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso e' ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia

richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sia stato

ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria.»;

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le controversie di

cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 19 del decreto

legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

c) i commi da 3 a 14 sono abrogati.

21. All'articolo 30 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,

il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Contro il diniego del

nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno

per motivi familiari, nonche' contro gli altri provvedimenti

dell'autorita' amministrativa in materia di diritto all'unita'

familiare, l'interessato puo' proporre opposizione all'autorita'

giudiziaria ordinaria. L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 20

del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».

22. All'articolo 5 della legge 13 maggio 1978, n. 180, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Chi e' sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse,

puo' proporre ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare.»;

b) al secondo comma le parole: «Entro il termine di trenta

giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma

dell'articolo 3,» sono abrogate;

c) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Alle controversie

previste dal presente articolo si applica l'articolo 21 del decreto

legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

d) i commi dal quarto all'ottavo sono abrogati.

23. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.

570, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 82, il primo comma e' sostituito dal seguente:

«Le deliberazioni adottate in materia di eleggibilita' dal Consiglio

comunale possono essere impugnate da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.»;

b) all'articolo 82, secondo comma, le parole: «Il termine di trenta giorni, stabilito ai fini della impugnativa di cui al precedente comma, decorre dall'ultimo giorno dell'anzidetta pubblicazione.» sono abrogate;

c) all'articolo 82, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

d) all'articolo 82, i commi dal quarto all'ultimo sono abrogati;

e) gli articoli 82/2, 82/3, 84 sono abrogati.

24. Alla legge 23 dicembre 1966, n. 1147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il primo comma è abrogato;

b) all'articolo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le azioni popolari e le impugnative consentite dal decreto del

Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo

70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a qualsiasi elettore del Comune per quanto concerne elezioni comunali, sono

consentite a qualsiasi cittadino elettore della Provincia per quanto

concerne le elezioni provinciali. Le attribuzioni conferite da tali

norme al Consiglio comunale, si intendono devolute al Consiglio

provinciale; quelle devolute al sindaco si intendono devolute al

presidente della Giunta provinciale. Alle controversie previste dal

presente comma si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1°

settembre 2011, n. 150.»;

c) all'articolo 7, il quarto comma è abrogato.

25. All'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, il primo comma è abrogato;

b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Le azioni popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del comune dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono consentite a qualsiasi elettore della regione nonche' al Prefetto del capoluogo di Regione, in qualita' di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie. Alle controversie previste dal presente comma si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150.»;

c) il terzo comma e' abrogato.

26. All'articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «con ricorso da notificare all'amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonche' al sindaco o al presidente della provincia.» sono abrogate;

b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

c) il comma 4 e' abrogato.

27. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 44, il primo comma e' sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 66 della Costituzione, ai giudizi relativi alle condizioni di eleggibilita' e di compatibilita', stabilite dalla presente legge in relazione alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, si applica l'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

b) all'articolo 44, al secondo comma le parole: «con ricorso sul quale il presidente fissa, con decreto, l'udienza di discussione

della causa in via di urgenza e provvede alla nomina del giudice relatore. Il ricorso deve essere depositato, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei nominativi degli eletti a norma dell'articolo 24 della presente legge.» sono abrogate;

c) all'articolo 44, i commi dal terzo all'ultimo sono abrogati;

d) gli articoli 45 e 47 sono abrogati.

28. Al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.

223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 42, il primo comma e' sostituito dal seguente:

«Contro le decisioni della Commissione elettorale circondariale o delle sue Sottocommissioni, qualsiasi cittadino ed il procuratore della Repubblica presso il tribunale competente possono proporre

impugnativa davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria.»;

b) all'articolo 42, il terzo comma, e' sostituito dal seguente:

«Alle controversie previste dal presente articolo si applica

l'articolo 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

c) l'articolo 44 e' sostituito dal seguente:

«Art. 44.

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 35)

Il pubblico ministero, se riscontra nel fatto che ha dato origine al ricorso estremi di reato, promuove l'azione penale entro il medesimo termine previsto per la proposizione dell'impugnativa»;

d) gli articoli 43, 45 e 46 sono abrogati.

29. All'articolo 4 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259,

convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281,

il comma 2, ultimo periodo, e' sostituito dal seguente: «Si applica

l'articolo 25 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».

30. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 158, comma 1, le parole: « , con reclamo alla corte di appello del distretto nel quale ha sede la Commissione, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione, a cura della parte interessata o, in difetto, nel termine di un anno dal suo deposito» sono abrogate;

b) all'articolo 158, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

c) all'articolo 158, al comma 3 le parole: « nei termini di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nei termini previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

d) gli articoli 158-bis e 158-ter sono abrogati;

e) l'articolo 158-novies e' sostituito dal seguente: «158-novies.

1. I provvedimenti cautelari pronunciati dalla Commissione e dalla corte di appello sono reclamabili nei modi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

f) all'articolo 158-decies, il comma 3 e' abrogato.

31. Alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 63, il primo comma e' sostituito dal seguente: «Le deliberazioni indicate nell'articolo precedente possono essere impugnate dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria.»;

b) all'articolo 63, il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Le controversie previste dal presente articolo sono disciplinate dall'articolo 27 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

c) all'articolo 63, il terzo comma e' abrogato;

d) gli articoli 64 e 65 sono abrogati.

32. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 44, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica

amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o religiosi, e' possibile ricorrere all'autorita' giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione.»;

b) all'articolo 44, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2.

Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

c) all'articolo 44, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8.

Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti, diversi dalla condanna

al risarcimento del danno, resi dal giudice nelle controversie

previste dal presente articolo e' punito ai sensi dell'articolo 388,

primo comma, del codice penale.»;

d) all'articolo 44, al comma 10 le parole: «Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore di lavoro di definire, sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano di

rimozione delle discriminazioni accertate» sono soppresse;

e) all'articolo 44, i commi da 3 a 7 e il comma 9 sono abrogati.

33. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.

I giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo

2 sono regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre

2011, n.150. In caso di accertamento di atti o comportamenti

discriminatori, come definiti dall'articolo 2 del presente decreto,

si applica, altresì, l'articolo 44, comma 11, del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;

b) all'articolo 4, i commi da 3 a 6 sono abrogati.

34. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 sono regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. In caso di accertamento di atti o comportamenti discriminatori, come definiti dall'articolo 2 del presente decreto, si applica, altresì, l'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;

b) all'articolo 4, i commi da 4 a 7 sono abrogati.

35. Alla legge 1° marzo 2006, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 sono regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

b) all'articolo 3, i commi da 2 a 4 sono abrogati.

36. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 55-quinquies, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. In caso di violazione dei divieti di cui all'articolo 55-ter, e' possibile ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione.»;

b) all'articolo 55-quinquies, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

c) all'articolo 55-quinquies, il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. Chiunque non ottempera o elude l'esecuzione di

provvedimenti, diversi dalla condanna al risarcimento del danno, resi dal giudice nelle controversie previste dal presente articolo e' punito con l'ammenda fino a 50.000 euro o l'arresto fino a tre anni.»;

- d) all'articolo 55-quinquies, i commi da 3 a 7 sono abrogati;
- e) l'articolo 55-sexies e' abrogato.

37. All'articolo 54 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: « 1. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall'articolo 27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse puo' impugnare innanzi all'autorita' giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell'indennita', la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque puo' chiedere la determinazione giudiziale dell'indennita'. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 29 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

- b) i commi dal 2 al 4 sono abrogati.

38. All'articolo 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «alla corte di appello del luogo di attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «all'autorita' giudiziaria ordinaria»;

b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 30 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».

39. Alla legge 14 aprile 1982, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il primo comma e' inserito il seguente:

«Le controversie di cui al primo comma sono disciplinate

dall'articolo 31 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150.»;

b) all'articolo 6, primo comma, le parole: «il ricorso di cui al primo comma dell'articolo 2 deve essere proposto» sono sostituite dalle seguenti: «la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso deve essere proposta»;

c) gli articoli 2 e 3 e l'articolo 6, secondo comma, sono abrogati.

40. L'articolo 3 delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e' sostituito dal seguente:

«Art. 3.

(Art. 3, legge 24 dicembre 1908, n. 797).

Avverso l'ingiunzione prevista dal comma 2 si puo' proporre opposizione davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria.

L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, .».

41. All'articolo 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: «il reclamo alle Corti di appello, aventi giurisdizione nei territori ove sono situati i terreni in controversia, o la loro maggior parte» sono sostituite dalle seguenti: «reclamo dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le controversie previste dal presente comma sono disciplinate dall'articolo 33 del decreto legislativo 1°settembre 2011, n. 150.»;

b) i commi dal secondo al quinto sono abrogati.

42. Alla legge 10 luglio 1930, n. 1078, sono abrogati gli articoli dal 2 all'8.

Note all'art. 34:

24 - Per il testo dell'articolo 22 della citata legge
novembre 1981, n. 689, vedasi nelle note all'articolo 6.
del - Gli artt. 22-bis e 23 della citata legge n. 689
recavano 1981, abrogati dal presente decreto legislativo,
di rispettivamente: «Competenza per il giudizio
opposizione» e «Giudizio di opposizione».

13 - Si riporta il testo dell'articolo 6 della legge
mafie, agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le
normativa nonche' delega al Governo in materia di
decreto antimafia), come modificato dal presente
legislativo:

ai «Art. 6 (Sanzioni). - 1. Le transazioni relative
3, lavori, ai servizi e alle forniture di cui all' articolo
provvidenze comma 1, e le erogazioni e concessioni di
della pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o
del societa' Poste italiane Spa comportano, a carico
dell' soggetto inadempiente, fatta salva l'applicazione
sanzione articolo 3, comma 9-bis, l'applicazione di una
valore amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del
della transazione stessa.

alle 2. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e
un forniture di cui all' articolo 3, comma 1, effettuate su
lo conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare
strumenti strumento del bonifico bancario o postale o altri
piena di incasso o di pagamento idonei a consentire la
del tracciabilita' delle operazioni comportano, a carico
sanzione soggetto inadempiente, l'applicazione di una

amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale, ovvero in altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, venga omessa l'indicazione del CUP o del CIG di cui all'articolo 3, comma 5.

3. Il reintegro dei conti correnti di cui all'articolo 3, comma 1, effettuato con modalità diverse da quelle indicate all'articolo 3, comma 4, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito.

4. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'articolo 3, comma 7, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

5. Per il procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui al presente articolo, nonché per quello di applicazione delle relative sanzioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui

ai precedenti commi sono applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, l'opposizione e' proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l'autorita' che ha applicato la sanzione.

5-bis. L'autorita' giudiziaria, fatte salve le esigenze investigative, comunica al prefetto territorialmente competente i fatti di cui e' venuta a conoscenza che determinano violazione degli obblighi di tracciabilita' previsti dall'articolo 3.".

- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2008 n. 195, (Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005), come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 8 (Istruttoria e provvedimento di irrogazione delle sanzioni). - 1. Chi non si avvale della facolta' prevista dall'articolo 7 puo' presentare scritti difensivi e documenti al Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' chiedere di essere sentito dalla stessa Amministrazione, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'atto di contestazione.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, udito il parere della commissione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, determina con decreto motivato la somma dovuta per la

violazione e ne ingiunge il pagamento.

3. Il decreto di cui al comma 2 e' adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze nel termine perentorio di centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1.

4. L'Amministrazione ha facolta' di chiedere valutazioni tecniche di organi od enti appositi, che devono provvedere entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.

5. In caso di richiesta di audizione, ai sensi del comma 1, o in caso di richiesta di valutazioni tecniche, di cui al comma 4, il termine di cui al comma 3 e' prorogato di sessanta giorni.

6. La mancata emanazione del decreto nel termine indicato al comma 3 comporta l'estinzione dell'obbligazione al pagamento delle somme dovute per le violazioni contestate.

7. Contro il decreto puo' essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

8. Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che infligge la sanzione pecuniaria ha efficacia di titolo esecutivo. Si applica l'articolo 18, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

- Si riporta il testo dell'articolo 262 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale.), come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 262 (Competenza e giurisdizione). - 1. Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981,

n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del presente decreto provvede la provincia nel cui territorio e' stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, per le quali e' competente il comune.

2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 e' esperibile il giudizio di opposizione previsto dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

3. Per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto l'autorita' giudiziaria, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli Enti indicati ai comma 1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.».

- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30.), come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 17 (Ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro). - 1. Presso la direzione regionale del lavoro e' costituito il Comitato regionale per i rapporti di lavoro, composto dal direttore della direzione regionale

del lavoro, che la presiede, dal Direttore regionale dell'INPS e dal Direttore regionale dell'INAIL. Ai componenti dei comitati non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennita' di missione ed al funzionamento dei comitati stessi si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.

2. Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento e le ordinanze-ingiunzioni delle direzioni provinciali del lavoro e avverso i verbali di accertamento degli istituti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, vanno inoltrati alla direzione regionale del lavoro e sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato di cui al comma 1 nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l'esecutivita' dell'ordinanza-ingiunzione, salvo che la direzione regionale del lavoro, su richiesta del ricorrente, disponga la sospensione.

3. Il ricorso sospende i termini di cui agli articoli 14 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, ed i termini di legge per i ricorsi giurisdizionali avverso verbali degli enti previdenziali.».

- Per il testo dell'articolo 204-bis del citato decreto

legislativo n. 285 del 1992, vedasi nelle note
all'articolo

7.

- Si riporta il testo dell'articolo 205 del
citato
decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato
dal
presente decreto legislativo:

«Art. 205 (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione). -

1.

Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una
sanzione
amministrativa pecuniaria gli interessati possono
proporre
opposizione davanti all'autorità giudiziaria
ordinaria.

L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del
decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».

- Per il testo dell'articolo 75 del citato decreto
del
Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, vedasi
nelle
note all'articolo 8.

- Per il testo dell'articolo 1 del citato decreto-
legge
n. 59 del 2008, vedasi nelle note all'articolo 9.

- Per il testo dell'articolo 152 del citato
decreto
legislativo n. 196 del 2003, vedasi nelle note
all'articolo

10.

- Per il testo degli artt. 5, 6 e 7 della citata
legge
n. 320 del 1963, abrogati dal presente decreto
legislativo,

vedasi nella G.U. n. 30 marzo 1963, n. 86.

- Per il testo dell'articolo 26 della legge 11
febbraio
1971, n. 11 (Nuova disciplina dell'affitto di
fondi
rustici), abrogato dal presente decreto legislativo,
vedasi
nella G.U. 22 febbraio 1971, n. 46.

- Per il testo degli artt. 46 e 47 della legge 3
maggio
1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), abrogati
dal
presente decreto legislativo, vedasi nella G.U. 5
maggio
1982, n. 121.

febbraio - Per il testo dell'articolo 9 della legge 14
1990, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla legge 3
maggio 1982, n. 203, relativa alla conversione in affitto
dei contratti agrari associativi), abrogato dal
presente decreto legislativo, vedasi nella G.U. 22 febbraio 1990,
n. 44.

77 - Per il testo dell'articolo 4 della citata legge n.
del 1955, vedasi nelle note all'articolo 12.

n. - Per il testo dell'articolo 17 della citata legge
108 del 1996, vedasi nelle note all'articolo 13.

legge - Per il testo degli artt. 29 e 30 della citata
legge n. 794 del 1942, abrogati dal presente decreto
legislativo, vedasi nella G.U. 23 luglio 1942, n. 172.

del - Per il testo dell'articolo 170 del citato decreto
Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, vedasi
nelle note all'articolo 15.

decreto - Per il testo dell'articolo 8 del citato
legislativo n. 30 del 2007, vedasi nelle note
all'articolo 16.

citato - Si riporta il testo dell'articolo 22 del
decreto legislativo n. 30 del 2007, come modificato
dal presente decreto legislativo:

di «Art. 22 (Ricorsi avverso i provvedimenti
di allontanamento). - 1. Avverso i provvedimenti
di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato o
per motivi di ordine pubblico di cui all'articolo 20, comma
1,
la tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo

e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.

per 2. Avverso il provvedimento di allontanamento
di motivi di pubblica sicurezza, per motivi imperativi

21 pubblica sicurezza e per i motivi di cui all'articolo
puo' essere presentato ricorso all'autorita'
giudiziaria
ordinaria. Le controversie di cui al presente comma
sono disciplinate dall'articolo 17 del decreto legislativo
1° settembre 2011, n. 150.

3. I ricorsi di cui al comma 1,
sottoscritti personalmente dall'interessato, possono essere
presentati anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica
o consolare italiana; in tale caso l'autenticazione
della sottoscrizione e l'inoltro all'autorita'
giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari
della rappresentanza. La procura speciale al patrocinante
legale e' rilasciata avanti all'autorita' consolare, presso
cui sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.

4. I ricorsi di cui al comma 1, possono
essere accompagnati da una istanza di
sospensione dell'esecutorieta' del provvedimento di
allontanamento.
Fino all'esito dell'istanza di cui al presente
comma, l'efficacia del provvedimento impugnato resta
sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su
una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato
su motivi di sicurezza dello Stato.

5. (abrogato).

6. Al cittadino comunitario o al suo
familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui e' stata negata
la sospensione del provvedimento di allontanamento
sono consentiti, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno
nel territorio nazionale per partecipare al procedimento
di

ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica. L'autorizzazione e' rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'interessato.

7. Nel caso in cui il ricorso e' respinto, l'interessato presente sul territorio dello Stato deve lasciare immediatamente il territorio nazionale.».

- Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 13 (Espulsione amministrativa).
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11)

1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno puo' disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri.

2. L'espulsione e' disposta dal prefetto, caso per caso, quando lo straniero:

a) e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non e' stato respinto ai sensi dell'articolo 10;

b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno e'

stato revocato o annullato o rifiutato ovvero e' scaduto da piu' di sessanta giorni e non ne e' stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si e' trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68;

indicate c) appartiene a taluna delle categorie nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

ai 2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.

2-ter. L'espulsione non e' disposta, ne' eseguita coattivamente qualora il provvedimento sia stato gia' adottato, nei confronti dello straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere esterne.

3. L'espulsione e' disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo

straniero e' sottoposto a procedimento penale e non
si trova in stato di custodia cautelare in carcere,
il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il
nulla osta all'autorita' giudiziaria, che puo' negarlo solo
in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate
in relazione all'accertamento della responsabilita'
di eventuali concorrenti nel reato o imputati in
procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona
offesa.
In tal caso l'esecuzione del provvedimento e' sospesa
fino a quando l'autorita' giudiziaria comunica la
cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il
nulla osta, provvede all'espulsione con le modalita' di cui
al comma 4. Il nulla osta si intende concesso
qualora l'autorita' giudiziaria non provveda entro sette
giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa
della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore
puo' adottare la misura del trattenimento presso un centro
di identificazione ed espulsione, ai sensi dell'articolo
14. 3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo,
il giudice rilascia il nulla osta all'atto della
convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare
in carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice
di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per
le quali il nulla osta puo' essere negato ai sensi del
comma 3.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano

anche allo straniero sottoposto a procedimento penale,
dopo
che sia stata revocata o dichiarata estinta per
qualsiasi
ragione la misura della custodia cautelare in
carcere
applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo
stesso
provvedimento con il quale revoca o dichiara
l'estinzione
della misura, decide sul rilascio del nulla
osta
all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento
e'
immediatamente comunicato al questore.
3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-
ter,
il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione,
se
non e' ancora stato emesso il provvedimento che dispone
il
giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere.
E'
sempre disposta la confisca delle cose indicate nel
secondo
comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano
le
disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.
3-quinquies. Se lo straniero espulso
rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del
termine
previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore,
prima
del termine di prescrizione del reato piu' grave per
il
quale si era proceduto nei suoi confronti, si
applica
l'articolo 345 del codice di procedura penale. Se
lo
straniero era stato scarcerato per decorrenza dei
termini
di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima
e'
ripristinata a norma dell'articolo 307 del codice
di
procedura penale.

3-sexies.

4. L'espulsione e' eseguita dal questore
con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della
forza

pubblica:

c),
del
con
a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera
del presente articolo ovvero all'articolo 3, comma 1,
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito,
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

al
b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui
comma 4-bis;

e'
o
c) quando la domanda di permesso di soggiorno
stata respinta in quanto manifestamente infondata
fraudolenta;

lo
la
d) qualora, senza un giustificato motivo,
straniero non abbia osservato il termine concesso per
partenza volontaria, di cui al comma 5;

delle
comma
e) quando lo straniero abbia violato anche una
misure di cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14,
1-bis;

nelle
dello
una
f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e
altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione
straniero come sanzione penale o come conseguenza di
sanzione penale;

g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1.

comma
4, lettera b), qualora ricorra almeno una delle
seguenti

il
volontaria
circostanze da cui il prefetto accerti, caso per caso,
pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla
esecuzione del provvedimento di espulsione:

altro
a) mancato possesso del passaporto o di
documento equipollente, in corso di validita';

a
possa
b) mancanza di idonea documentazione atta
dimostrare la disponibilita' di un alloggio ove
essere agevolmente rintracciato;

c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalita';
d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorita', in applicazione dei commi 5 e 13, nonche' dell'articolo 14;
e) avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2.

5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento d'espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4, puo' chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter. Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale termine puo' essere prorogato, ove necessario, per un periodo congruo, commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami familiari e sociali, nonche' l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter. La questura, acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorita' giudiziaria competente per

l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis,
ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo.
Le disposizioni del presente comma non si applicano,
comunque, allo straniero destinatario di un provvedimento
di respingimento, di cui all'articolo 10.

5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la
questura provvede a dare adeguata informazione allo straniero
della facolta' di richiedere un termine per la
partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue.
In caso di mancata richiesta del termine, l'espulsione
e' eseguita ai sensi del comma 4.

5.2. Laddove sia concesso un termine per la
partenza volontaria, il questore chiede allo straniero di
dimostrare la disponibilita' di risorse economiche
sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato
al termine concesso, compreso tra una e tre
mensilita' dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone,
altresi', una o piu' delle seguenti misure: a) consegna
del passaporto o altro documento equipollente in corso
di validita', da restituire al momento della partenza;
b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente
individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo
di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso
un ufficio della forza pubblica territorialmente
competente.

Le misure di cui al secondo periodo sono adottate
con provvedimento motivato, che ha effetto dalla
notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3,
commi 3

e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure e' punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero, non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da parte dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del reato. Il questore esegue l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante le modalita' previste all'articolo 14. 5-bis. Nei casi previsti al comma 4 il questore comunica immediatamente, e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale e' disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale e' sospesa fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore

tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero e' ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero e' altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. L'autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso e' trattenuto in uno dei centri di identificazione ed espulsione, di cui all'articolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui e' stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la convalida e' concessa, il provvedimento di

accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non e' concessa ovvero non e' osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida e' proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.»;

5-ter. Al fine di assicurare la tempestivita' del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all'articolo 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilita' di un locale idoneo.

6.

7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 14, nonche' ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalita' di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.

8. Avverso il decreto di espulsione puo' essere presentato ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011,

n. 150.

9.

10.

11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1
la
tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo
e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo.

12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19,
lo
straniero espulso e' rinvioato allo Stato di
appartenenza,
ovvero, quando cio' non sia possibile, allo Stato
di
provenienza.

13. Lo straniero destinatario di un provvedimento
di
espulsione non puo' rientrare nel territorio dello
Stato
senza una speciale autorizzazione del
Ministro
dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero
e'
punito con la reclusione da uno a quattro anni ed
e'
nuovamente espulso con accompagnamento immediato
alla
frontiera. La disposizione di cui al primo periodo
del
presente comma non si applica nei confronti dello
straniero
gia' espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere
a)
e b), per il quale e' stato autorizzato
il
ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29.

13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice,
il
trasgressore del divieto di reingresso e' punito con
la
reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che,
gia'
denunciato per il reato di cui al comma 13 ed
espulso,
abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si
applica
la pena della reclusione da uno a cinque anni.

13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis
e'
obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche
fuori

dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.

14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata e' determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Nei casi di espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c), del presente articolo ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, puo' essere previsto un termine superiore a cinque anni, la cui durata e' determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Per i provvedimenti di espulsione di cui al comma 5, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato e puo' essere revocato, su istanza dell'interessato, a condizione che fornisca la prova di avere lasciato il territorio nazionale entro il termine di cui al comma 5.

15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore puo' adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1.

16. L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo e' valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.».

- L'articolo 13-bis del citato decreto legislativo n.

286 del 1998, abrogato dal presente decreto legislativo,

recava: «Partecipazione dell'amministrazione nei procedimenti in camera di consiglio».

- Si riporta il testo dell'articolo 14 del citato

decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dal

presente decreto legislativo:

«Art. 14 (Esecuzione dell'espulsione).

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 12).

1. Quando non e' possibile eseguire con immediatezza

il l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o

che respingimento, a causa di situazioni transitorie

ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione

dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero

sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso

tra il centro di identificazione ed espulsione piu' vicino,

quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro

dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e

il delle finanze. Tra le situazioni che legittimano

indicate il trattenimento rientrano, oltre a quelle

riconducibili all'articolo 13, comma 4-bis, anche quelle

di alla necessita' di prestare soccorso allo straniero o

sua effettuare accertamenti supplementari in ordine alla

documenti identita' o nazionalita' ovvero di acquisire i

trasporto per il viaggio o la disponibilita' di un mezzo di

idoneo.

di 1-bis. Nei casi in cui lo straniero e' in possesso

di passaporto o altro documento equipollente in corso

di

validita' e l'espulsione non e' stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del presente testo unico o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, puo' disporre una o piu' delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validita', da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al primo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure e'

punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalita' di cui all'articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis del presente articolo.

2. Lo straniero e' trattenuto nel centro con modalita' tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignita'. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, e' assicurata in ogni caso la liberta' di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.

3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.

4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero e' ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero e' altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e,

qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete.

L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di identificazione e di espulsione di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida puo' essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonche' in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.

5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identita' e della nazionalita' ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficolta', il giudice, su richiesta del questore, puo' prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche

prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, qualora permangano le condizioni indicate al comma 1, il questore puo' chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora persistono le condizioni di cui al quarto periodo, il questore puo' chiedere al giudice un'ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non puo' essere superiore a centottanta giorni. Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore puo' chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi. Il questore, in ogni caso, puo' eseguire l'espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.

5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore ordina allo straniero di

lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un Centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua richiesta, della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio.

5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis è punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta ai sensi dell'articolo 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter, vi sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se l'espulsione è stata disposta in base all'articolo 13, comma 5. Valutato il singolo caso e tenuto conto dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per

violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis del presente articolo. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo, nonche', ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3.

5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi del comma 5-ter, terzo periodo, e' punita, salvo giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo.

5-quater.1. Nella valutazione della condotta tenuta dallo straniero destinatario dell'ordine del questore, di cui ai commi 5-ter e 5-quater, il giudice accerta anche l'eventuale consegna all'interessato della documentazione di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai fini dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento, in particolare attraverso l'esibizione d'idonea documentazione.

5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di cui agli articoli 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater, non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorita'

giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato.

Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato.

5-septies. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.

6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura.

7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede, nel caso la misura sia violata, a ripristinare il trattamento mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di trattamento. Il periodo di trattamento disposto dal nuovo provvedimento è computato nel termine massimo per il trattamento indicato dal comma 5.

8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza per stranieri.

9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il

Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni nonche' per la fornitura di beni e servizi.

Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilita' sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.».

- Per il testo dell'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 25 del 2008, vedasi nelle note all'articolo 19.

- Per il testo dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, vedasi nelle note all'articolo 20.

- Per il testo dell'articolo 5 della citata legge n. 180 del 1998, vedasi nelle note all'articolo 21.

- Per il testo dell'articolo 82 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, vedasi nelle note all'articolo 22.

- Per il testo degli artt. 82/2, 82/3 e 84 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, abrogati dal presente decreto legislativo, vedasi nella G.U. 23 giugno 1960, n. 152, S.O.

- Si riporta il testo dell'articolo 3 della citata legge n. 1147 del 1966, come modificato dal presente

decreto legislativo:

«Art. 3.

comma (abrogato).

Tutti gli atti relativi ai procedimenti

amministrativi

o giudiziari in materia elettorale sono redatti in

carta

libera, e sono esenti dalla tassa di registro, dal

deposito

per il ricorso in Cassazione, e dalle spese

di

cancelleria.».

- Per il testo dell'articolo 7 della citata legge

n.

1147 del 1966, vedasi nelle note all'articolo 22.

- Per il testo dell'articolo 19 della citata legge

n.

108 del 1988, vedasi nelle note all'articolo 22.

- Per il testo dell'articolo 70 del citato

decreto

legislativo n. 267 del 2000, vedasi nelle note

all'articolo

22.

- Per il testo dell'articolo 44 della citata legge

n.

18 del 1979, vedasi nelle note all'articolo 23.

- Per il testo degli artt. 45 e 47 della citata

legge

n. 18 del 1979, abrogati dal presente decreto

legislativo,

vedasi nella G.U. 30 gennaio 1979, n. 29.

- Per il testo dell'articolo 42 del citato decreto

del

Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, vedasi

nelle

note all'articolo 24.

- Si riporta il testo dell'articolo 44 del

citato

decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del

1967,

come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 44. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 35)

Il pubblico ministero, se riscontra nel fatto che

ha

dato origine al ricorso estremi di reato, promuove

l'azione

penale entro il medesimo termine previsto per

la

proposizione dell'impugnativa.».

- Per il testo degli artt. 43, 45 e 46 del

citato

decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del
1967,
abrogati dal presente decreto legislativo, vedasi
nella
G.U. 28 aprile 1967, n. 106.
- Per il testo dell'articolo 4 del citato decreto-
legge
n. 259 del 2006, vedasi nelle note all'articolo 25.
- Per il testo degli artt. 158-bis e 158-ter
della
citata legge n. 89 del 1913, abrogati dal presente
decreto
legislativo, vedasi nella G.U. 7 marzo 1913, n. 55.
- Per il testo dell'articolo 158 e 158-novies
della
citata legge n. 89 del 1913, vedasi nelle note
all'articolo
26.
- Si riporta il testo dell'articolo 158-decies
della
citata legge n. 89 del 1913, come modificato dal
presente
decreto legislativo:
«Art. 158-decies. - 1. Gli atti, i provvedimenti e
le
decisioni relativi al procedimento disciplinare ed
al
procedimento cautelare sono comunicati o notificati
al
notaio nel suo studio o presso il domicilio eletto.
2. Le comunicazioni e le notificazioni agli
altri
soggetti sono eseguite presso le loro sedi.
3. (abrogato)
4. Le comunicazioni e le notificazioni previste
dal
presente capo possono essere eseguite a mezzo telefax o
a
mezzo posta elettronica certificata, ai sensi
dell'articolo
48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con
le
modalita' e le decorrenze stabilite con decreto
del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
delle
innovazioni tecnologiche.»
- Per il testo dell'articolo 63 della citata legge
n.
69 del 1963, vedasi nelle note all'articolo 28.
- Per il testo degli artt. 64 e 65 della citata
legge

n. 69 del 1963, abrogati dal presente decreto legislativo,
vedasi nella G.U. 20 febbraio 1963, n. 49.
- Per il testo dell'articolo 44 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, vedasi nelle note all'articolo 28.
- Per il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 215 del 2003, vedasi nelle note all'articolo 28.
- Per il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 216 del 2003, vedasi nelle note all'articolo 28.
- Per il testo dell'articolo 3 della citata legge n. 67 del 2006, vedasi nelle note all'articolo 28.
- Per il testo dell'articolo 55-quinquies del citato decreto legislativo n. 198 del 2006, vedasi nelle note all'articolo 28.
- Per il testo dell'articolo 55-sexies del citato decreto legislativo n. 198 del 2006, abrogato dal presente decreto legislativo, vedasi nella G.U. 31 maggio 2006, n. 133, S.O.
- Per il testo dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 327 del 2001, vedasi nelle note all'articolo 29.
- Per il testo dell'articolo 67 della citata legge n. 218 del 1995, vedasi nelle note all'articolo 30.
- Per il testo dell'articolo 1 della citata legge n. 164 del 1982, vedasi nelle note all'articolo 31.
- Si riporta il testo dell'articolo 6 della citata legge n. 164 del 1982, come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 6. - Nel caso che alla data di entrata in vigore

della presente legge l'attore si sia già sottoposto a trattamento medico-chirurgico di adeguamento del sesso, la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso deve essere proposta entro il termine di un anno dalla data suddetta.

comma (abrogato).».

n. - Per il testo degli artt. 2 e 3 della citata legge 164 del 1982, abrogati dal presente decreto legislativo, vedasi nella G.U. 19 aprile 1982, n. 106.

639 - Per il testo dell'articolo 3 del citato R.D. n. del 1910, vedasi nelle note all'articolo 32.

n. - Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 1766 del 1927, vedasi nelle note all'articolo 33.

1930, - Si riporta il testo della legge n. 1078 del

delle come modificato dal presente decreto legislativo: «Legge 10 luglio 1930, n. 1078 (Definizione delle controversie in materia di usi civici).

liquidazione 1. Negli uffici dei commissari per la degli usi civici, nei quali lo richieda la mole degli affari, possono essere nominati commissari aggiunti, osservando il disposto dell'articolo 27, primo capoverso, e 28 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

ha Il commissario aggiunto negli affari a lui assegnati tutti i poteri attribuiti ai commissari dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, e da tutte le altre norme che la completano.

viene La distribuzione degli affari in ciascun ufficio fatta dal commissario.

artt. 2 - 8 (abrogati).

9. Disposizioni generali e transitorie.

nella Per la trattazione delle cause di appello, di cui la presente legge, e' istituita temporaneamente presso

Corte di appello di Roma una sezione speciale.

10. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste puo' promuovere avanti ai commissari regionali, alla sezione speciale della Corte di appello ed alla Corte di cassazione ogni azione e ricorso a difesa dei diritti delle popolazioni anche in contraddizione del Comune o con l'associazione agraria, sempre che non si sia verificata la decadenza di cui all'art. 3 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

11. I reclami pendenti avanti le Corti d'appello, anche in linea di rinvio, all'entrata in vigore della presente legge, i quali non siano passati in decisione, sono devoluti, nello stato in cui si trovano, alla sezione speciale della Corte di appello di Roma.

Il presidente di questa su richiesta della parte diligente destinera' l'udienza di comparizione e la cancelleria notifichera' d'ufficio tale provvedimento alle parti per mezzo del servizio postale.

Se la richiesta, di cui al precedente comma, non sara' fatta da alcuna delle parti dentro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, i reclami pendenti cadranno in perenzione.

Le cause pendenti innanzi le altre sezioni della Corte di appello di Roma saranno assegnate d'ufficio alla sezione speciale.

12. Gli Istituti di credito agrario indicati nell'art. 14 del R. decreto legge 29 luglio 1927, numero 1509, , porranno a disposizione dei commissari regionali, mediante apertura di credito in conto corrente, le somme occorrenti

per le spese delle operazioni che i comuni
siano
nell'impossibilita' di anticipare, quando siano
riusciti
inefficaci i provvedimenti previsti dall'articolo 39
della
legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Il rimborso delle anticipazioni concesse dagli
Istituti
di credito agrario e degli interessi in misura
non
superiore al tasso ufficiale dello sconto sara'
effettuato
in non piu' di cinque rate annuali e sara' garantito
con
rilascio di delegazioni da parte dell'esattore comunale.

Le somme di cui al comma precedente saranno poste
a
carico degli interessati con provvedimento del
commissario
ed esigibili con i privilegi fiscali, a norma del
testo
unico 17 ottobre 1922, n. 1401.

13. Con le stesse norme l'Istituto di credito
agrario
per la Sardegna anticipera' le somme necessarie
per
l'accertamento, identificazione e liquidazione dei
diritti
cussorgiali e di usi civici.

Il commissario per la Sardegna curera' con
suo
provvedimento la retrocessione delle cussorgie.

14. Le disposizioni contenute nell'art. 22 del
testo
unico 30 dicembre 1925, n. 3256, e nel secondo
capoverso
dell'art. 18 del R. decreto 26 luglio 1929, n. 1530,
per
quanto concernono la riscossione a favore dello Stato o
dei
concessionari delle bonifiche degli estaghi dei terreni
di
demanio comunale, sono abrogate. I Comuni
proprietari
saranno soggetti agli obblighi stabiliti per ogni
altro
proprietario di terreni del comprensorio.

15. Con regolamento da approvarsi con Regio
decreto
saranno emanate le norme per la esecuzione delle
presenti

disposizioni.».

